

**TRIBUNALE DI PISA – GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART 700 C.P.C. E CON**

**CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**Ill.mo Signor Giudice,**

La sig.ra **PULEO ANTONELLA**, nata a Sciacca (AG) il 18/12/1978 C.F. (PLUNNL78T58I533M) ed ivi residente via Teora n.13, elettivamente domiciliata in Sciacca, Via Ovidio n.14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Segreto, C.F. (SGRGPP63E08L331N), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto; tel/fax 0925-25926; PEC:[giuseppe.segreto@avvsciacca.legalmail.it](mailto:giuseppe.segreto@avvsciacca.legalmail.it); - **RICORRENTE** -

**CONTRO**

-MIUR – Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;

-Ufficio Scolastico Regionale Toscana – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Firenze Via Mannelli n.113;

-Ufficio Scolastico provinciale- Ambito Territoriale per la provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pisa via Pascoli n.8; - **RESISTENTI** -

**FATTO**

L'istante è docente a tempo indeterminato nella scuola primaria, posto comune, immessa nel ruolo di attuale appartenenza con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2015/2016.



La stessa è titolare di sede presso la Scuola Primaria "Moretti" (PI).

Parte ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto in data 06/03/2019, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, indicando i seguenti Comuni e Province: 1- Comune di Sciacca; 2- Comune di Menfi; 3- Comune di Ribera; 4- Comune di Santa Margherita di Belice; 5- Provincia di Agrigento; 6- Comune di Palermo; 7- Comune di Chiusa Sclafani; 8- Comune di San Giuseppe Jato; 9- Provincia di Palermo; 10- Comune di Castelvetro; 11- Provincia di Trapani; 12- Comune di Caltanissetta; 13- Provincia di Caltanissetta; 14- Provincia di Catania; 15- Provincia di Enna.

Il MIUR comunicava alla ricorrente il punteggio attribuito pari a 93 punti, oltre a punti 10 per figli e 6 per il Comune di ricongiungimento.

Nel bollettino pubblicato dall'USP di Agrigento dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo a Agrigento (prima preferenza espressa in domanda), alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto ex art. 33 commi 5 e 7 della legge n.104/1992.

Inoltre, dal tabulato riassuntivo dei movimenti dell'USP di Agrigento risultava la disponibilità, per le operazioni di trasferimento interprovinciale di n.15 posti in entrata, mentre risultano accantonati per le immissioni in ruolo n.20 posti.

L'art. 601 decreto legislativo 16/04/1994, n.297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede che: "1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si



applicano al personale di cui al presente testo unico. 2 Le predette norme comportano la precedenza *all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.*”.

La ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex artt. 21 e 33 L. 104/92, in quanto è genitore che assiste la propria figlia [REDACTED] disabile in situazione di gravità, tale riconosciuta, giusta verbale della Commissione Medica dell'I.N.P.S., che si produce in copia.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 06/03/2019, relativo anche per l'anno scolastico 2020/2021, ha previsto all'art.13 la disciplina del sistema delle precedenzae nei trasferimenti, disponendo al capo “IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE” che *“Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.*

*Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazioni di gravità o a chi,*





*individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti dello stesso Comune e nella II fase dei trasferimenti al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.*

La precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art.2 L. 104/92), non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Nel caso di specie, il CCNI 06.03.2019 ha surrettiziamente annullato/eliminato il diritto sancito dalla L. 104/92.

Ne consegue, la nullità della disposizione pattizia, in particolare dell'art.8 del CCNI del 06/03/2019, laddove dispone al comma 5 *"Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali"*.

Il successivo comma 6. poi prevede che *"Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale"*.



Viene così precluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104/1992 riconosce espressamente "la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti, i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza.

E' indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro.

Secondo costante orientamento espresso dalla giurisprudenza, in analoga fattispecie si afferma che: "... dalla interpretazione della L. n.104 del 1992. art.33, comma 5, come modificato dalla L. n.53/2000, e successivamente modificato dall'art.24, comma 1 lett. b) della legge n.183/2010, il lavoratore dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in



situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ha diritto di scegliere la sede dei lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Ma vi è di più, l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile" (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Nel caso di specie, l'amministrazione ha, quindi, illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92.

Ne deriva che, qualora la ricorrente si trovasse impossibilitata a prendersi cura della figlia disabile (affetta da grave patologia) e per la quale la stessa è l'unico referente, si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Sulla scorta di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha reiteratamente stigmatizzato il principio secondo cui il CCNI non può porsi in contrasto con le superiori disposizioni normative il CCNI mobilità si pone in contrasto con l'art. 33 dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 (ordinanza Trib. Caltanissetta cron.5883/2017).





A riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.7945 del 27/03/2008) hanno affermato: La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.

La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.

Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare, esaminando in diverse occasioni alcuni profili della L. n. 104 del 1992, l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, nonché l'incidenza sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, in generale misure che hanno il fine di superare - o di contribuire a far superare - i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992).

Deve quindi considerarsi che il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la **NORMA IN QUESTIONE COSTITUISCE NORMA IMPERATIVA, LA CUI VIOLAZIONE DA PARTE DI DISPOSIZIONI**



**CONTRATTUALI COMPORTA LA NULLITÀ DI QUESTE ULTIME, AI SENSI DELL'ART. 1418, COMMA PRIMO, C.C..**

Questo meccanismo, così come previsto dalla normativa di riferimento, è lesivo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e delle norme di rango più elevato nella gerarchia delle fonti del diritto. Infatti, l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non può porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

La conseguenza di quanto sin qui esposto comporta l'affermazione del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso una delle sedi della provincia di Agrigento o altro ambito su sede compatibile con la necessità di assistenza del disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

Ne discende, quindi, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale, ovvero l'art.8 della CCNI nella parte in cui prevede l'accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, (20 posti per la provincia di Agrigento), si prefigura come norma di rango secondario e pattizio, e contrasta apertamente con l'art.33 comma 5 della L. n.104/92, norma imperativa che non può essere derogata dalla contrattazione collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave, dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la





sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 per i docenti che assistono il figlio con disabilità grave.

Peraltro, nella procedura di immissione in ruolo, i docenti vincitori di concorso possono esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede a parità di punteggio, a differenza del diritto di precedenza che invece opera in sede di mobilità anche nei confronti di docenti che hanno un punteggio inferiore.

#### **ASSENZA DI LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Nel caso di specie, deve essere esclusa la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti che ancora devono essere immessi in ruolo, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, presso tali ambiti il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di immissione in ruolo (Trib. Milano, sent. n. 3165/2017 pubblicata il 29.07.2018).

Secondo la Cassazione, infatti, "la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti



dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei" (Cass. sent. n. 4714/2004; Conformi Trib. Lav. Monza ord. n. cronol. 735/2017 del 07/02/2017). Orbene, nel caso concreto, non vi è litisconsorzio necessario nei confronti degli insegnanti che devono essere immessi in ruolo, poiché la ricorrente non reclama le sedi specifiche attribuendo a detti docenti, bensì il riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Agrigento o di quelli indicati nella domanda e comunque, reclama il diritto di effettuare la scelta della sede prima delle insegnanti da immettere in ruolo.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur, dell'USR per la Toscana e dell'USP Pisa.

**La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.**

**FUMUS BONI IURIS:** alla luce delle ragioni più sopra esposte, che qui si richiamano integralmente, le domande proposte dall'odierna ricorrente nel presente giudizio sono evidentemente fondate e, pertanto, sussistono tutti i presupposti per il loro accoglimento.



**PERICULUM IN MORA** :Sussiste, nel caso di specie, anche il *periculum in mora*, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria. In particolare, la figlia [REDACTED] persona invalida affetta da gravi patologie, rischierebbe di rimanere priva di assistenza, con tutte le conseguenze intuibili, ciò in violazione ed in spregio alla citata legge 104/1992, atteso che anche il coniuge [REDACTED] è affetto da gravi patologie invalidanti, per le quali è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/1992 e, quindi, necessità egli stesso di cure ed assistenza personale e continuativa. Così come l'altro figlio minore [REDACTED] risulta affetto da patologie invalidanti, per le quali è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.104/1992.

Ne discende che la permanenza della ricorrente in una sede lontana dal luogo di residenza certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura della figlia disabile grave, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al M I U R di assegnare la ricorrente in una delle sedi scolastiche della provincia di Agrigento indicate nella domanda di trasferimento, nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021.

Per tutti i superiori motivi, la sig.ra Puleo Antonella così conclude:

**PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI PISA GIUDICE DEL LAVORO**







Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta.

Previa concessione in via cautelare, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, del provvedimento d'urgenza richiesto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c., anche inaudita altera parte;

- 1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la disapplicazione dell'art. 8 c.5 del C.C.N.I. mobilità docenti 2020/2021, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt.3, 21,33), nella parte in cui dispone l'accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, anziché ai docenti che vantino una precedenza ex lege n.104/1992 ;
- 2) In conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso una delle seguenti sedi: 1- Comune di Sciacca; 2- Comune di Menfi; 3- Comune di Ribera; 4- Comune di Santa Margherita di Belice; 5- Provincia di Agrigento; 6- Comune di Palermo; 7- Comune di Chiusa Sclafani; 8- Comune di San Giuseppe Jato; 9- Provincia di Palermo; 10- Comune di Castelvetro; 11- Provincia di Trapani; 12- Comune di Caltanissetta; 13 Provincia di Caltanissetta; 14- Provincia di Catania; 15- Provincia di Enna, anche in sovrannumero e, comunque in una delle sedi territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e che le consentano, comunque, di prestare assistenza continua alla di lei figlia e ciò con decorrenza immediata e previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 O.M.



n.182/2020 e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, l'assegnazione alla ricorrente in una delle sedi scolastiche della provincia di Agrigento, indicate nella domanda di trasferimento, avendo riconosciuto alla stessa la precedenza di cui alla legge n.104/1992.

3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano i seguenti documenti: 1-CCNI 2020/2021; 2-O.M. n.182/2020; 3- domanda di partecipazione alla mobilità; 4- lettera notifica U.S.P. di Pisa attribuzione punteggio di mobilità; 5- verbale INPS (ottenimento benefici legge 104/1992) di [REDACTED]; 6- verbale INPS di [REDACTED]; 7- verbale INPS di [REDACTED]; 8- dichiarazione personale legge 104/1992; 9-dichiarazione personale cumulativa; 10- tabulato riassuntivo movimenti; 11-bollettino movimenti; 12-ordinanza Tribunale Caltanissetta cron. 5883/2017; 13-dichiarazione sostitutiva reddituale; 14-carta d'identità. Ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia riguarda rapporto di lavoro di pubblico impiego, promossa da soggetto con familiari conviventi titolari di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €34.481,46 e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Sciacca-Pisa, 27/07/2020

Avv. Giuseppe Segreto





**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione  
nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Segreto, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

**ISTANZA**

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto VOGLIA autorizzare la notificazione nei confronti dei docenti immessi o che saranno immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, Scuola primaria, provincia di Agrigento, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_) /2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti immessi immessi o che saranno immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, scuola primaria;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sciacca/Pisa

Avv. Giuseppe Segreto



## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **PULEO ANTONELLA**, nata a Sciacca (AG) il 18/12/1978 C.F. (PLUNNL78T58I533M) ed ivi residente via Teora n.13, con il presente atto nomino quale mio difensore e procuratore speciale per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv. Giuseppe Segreto, conferendogli ogni facoltà di legge inerente al mandato ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Segreto sito in Sciacca Via Ovidio n.14.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.4, co.3, D.Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ove previsto e dei benefici fiscali, di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che ho conferito, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, inoltre, di avere avuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi del D.Lgs 196/2003 e di avere prestato il consenso al trattamento dei dati di natura sensibile o giudiziaria personali, che verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico anche da sostituti processuali.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18 co.5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Sciacca, 20/07/2020

Puleo Antonella

